



**COMUNE**  
**DIMARO FOLGARIDA**

*Provincia di Trento*

***Verbale di deliberazione n. 10***  
***della Giunta Comunale***

OGGETTO: Servizio pubblico di acquedotto: determinazione tariffe per l'acquedotto potabile anno 2018.

L'anno **duemiladiciotto** addi **sedici** del mese di **gennaio** alle ore **13.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata oggi la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

<b><i>Lazzaroni Andrea</i></b>	<b><i>Sindaco</i></b>
<b><i>Tomasi Monica</i></b>	<b><i>Assessore</i></b>
<b><i>Job Ivano</i></b>	<b><i>Assessore</i></b>
<b><i>Menghini Romedio</i></b>	<b><i>Assessore</i></b>

Assenti i signori:

<b><i>Stanchina Stefano</i></b>	<b><i>Assessore</i></b>
---------------------------------	-------------------------

Assiste il Segretario comunale ***Dott. Bevilacqua Rino***

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lazzaroni Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

Oggetto: Servizio pubblico di acquedotto: determinazione tariffe per l'acquedotto potabile anno 2018.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L.R. 16-2-2015, n. 2 con la quale è stato istituito a decorrere dal 01.01.2016 il Comune di Dimaro Folgarida mediante la fusione dei Comuni di Dimaro e Monclassico;

Richiamato l'art. 9 della L.p. n. 36/1993 e s.m. in cui si fissa il principio generale per il quale la politica tariffaria dei Comuni è ispirata all'obiettivo della copertura dei costi dei relativi servizi e si attribuisce alla Provincia autonoma di Trento potestà legislativa concorrente in materia di politica tariffaria, nonché si dispone affinché la politica tariffaria dei Comuni sia conforme agli indirizzi contenuti nelle leggi e negli strumenti di programmazione provinciali;

Visto che, con deliberazione 09.11.2007 n. 2437, la Provincia autonoma di Trento, d'intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, ha approvato il nuovo Testo unico delle disposizioni aventi ad oggetto la tariffa relativa al servizio pubblico di acquedotto per riunificare in un unico testo le disposizioni apportando alcune modifiche al previgente sistema di tariffazione del servizio di acquedotto e che tali modifiche dovevano essere recepite dai Comuni a partire dal 1° gennaio 2008;

Visto che la deliberazione della Giunta provinciale n. 2437/2007 prevede:

- la puntuale misurazione dei consumi tramite “misuratore dei consumi”, la cui assenza è eccezionalmente ammessa solo nei casi in cui sia accertata l'oggettiva inopportunità all'installazione con la contestuale individuazione degli utenti;
- la redazione di un piano dei costi e dei ricavi;
- l'obbligo della integrale copertura dei costi;
- l'individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti e denominati “costi fissi”,
- la loro separazione dai costi direttamente connessi con tali quantità e denominati “costi variabili”,
- l'individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi alle utenze e corrispondente ad un importo fisso annuo;
- l'individuazione di una quota variabile di tariffa da applicarsi alle utenze e corrispondente ad un importo per metro cubo di acqua consumata con un valore dell'acqua consumata che cresce all'aumentare dei consumi secondo scaglioni di consumo fissati dal Comune;
- l'individuazione di tariffe speciali per le fontane pubbliche e le bocche antincendio;
- l'introduzione di una nuova tipologia d'uso denominata “abbeveramento bestiame” soggetta ad un regime tariffario agevolato;

Vista inoltre la normativa nazionale in materia di gestione della risorsa idrica (D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale) nella quale si prevede che la tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Dato atto che la Provincia Autonoma di Trento, per salvaguardare la progressività della tariffa, ha stabilito che i “costi fissi” ammessi per il calcolo della quota fissa non possono superare il 45% dei costi totali, in quanto l'eventuale prevalenza dei “costi fissi” avrebbe reso la tariffa sostanzialmente insensibile al crescere dei consumi di acqua;

Visto che per la copertura dei “costi variabili” del servizio di acquedotto, il Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio acquedotto prevede:

- la definizione di una tariffa base unificata suddividendo i costi variabili per i metri cubi di acqua che si prevede di erogare;
- l'individuazione di scaglioni di consumo e di categorie di utilizzo;
- la definizione delle tariffe di ciascuna categoria e di ciascuno scaglione di consumo, bilanciando l'agevolazione per il primo scaglione delle utenze civili con le tariffe maggiorate per le altre utenze e per gli altri scaglioni. Si ricorda, infatti, che è possibile stabilire una tariffa inferiore alla tariffa base unificata soltanto per il primo scaglione di consumo delle utenze civili;

Considerato che il Comune adeguò il modello tariffario a quello elaborato dalla Provincia autonoma di Trento e che tale adeguamento rimane in vigore per la parte dei costi variabili con l'ulteriore introduzione delle nuove categorie previste dal Testo unico provinciale;

Richiamato il vigente "Regolamento acqua" del Comune che, in relazione al modello tariffario deciso dalla Provincia autonoma di Trento, mantiene la propria validità in quanto non contrasta con la norma provinciale;

Esaminato il conto economico triennale 2016-2018 relativo all'esercizio acqua, dal quale si rileva una sostanziale correttezza di previsione dei valori della produzione e dei volumi d'acqua che si stima verranno erogati agli utenti nel 2018, con le dovute variabili connesse alla fusione dei comuni di Dimaro e Monclassico;

Stabilito che il conto economico previsionale 2018 relativo alla gestione del servizio acquedotto non prevede un aumento rispetto al preconsuntivo 2017, come illustrato nelle tabelle allegate;

Considerato che la proposta tariffaria predisposta in linea con la normativa provinciale, prevede il mantenimento del grado di copertura integrale dei costi (100%) mentre l'incidenza effettiva dei costi fissi della gestione acquedotto 2018 resta entro il tetto massimo della Provincia autonoma di Trento fissato pari al 45%;

Dato atto inoltre che, in presenza di un misuratore dei consumi condominiali o plurimo, si individuano le unità abitative che utilizzano tale misuratore, sulla base delle unità immobiliari accatastate, oltre a distinguere le unità abitative di tipo domestico dalle unità abitative di uso non domestico;

Vista la circolare n. 13/2007;

Con circolare N. 11/2009 dd. 24 novembre 2009 ad oggetto: Aggiornamenti ed approfondimenti normativi, amministrativi e giurisprudenziali in materia di tributi e tariffe comunali - Informazioni contabili connesse alla materia tributaria e tariffari, il Servizio Autonomie locali evidenzia che "Per quanto concerne i canoni di acquedotto e fognatura non sono state introdotte modifiche nei sistemi tariffari, per cui la materia continua ad essere disciplinata secondo le indicazioni di cui alla Circolare n. 13/2007 dello scrivente";

Vista la delibera n. 2436 dd. 9/11/2007 della Giunta Provinciale di approvazione del testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura. Vista la circolare n. 13 del 15.11.2007 della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Autonomie locali. Vista la circolare n. 11 del 14.10.2008 della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Autonomie locali. Vista la circolare n. 11 del 24/11/2009 della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Autonomie Locali. Vista la circolare n. 16 del 26/10/2010 della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Autonomie Locali. Visto l'art. 9 della L.P. 36/1992 in materia di potestà di indirizzo dal parte della Provincia Autonoma di Trento in materia tariffaria. Vista la circolare n. 8 dd. 06/11/2012 in materia di tariffe dei servizi idrici e iscrizione all'anagrafe dell'A.E.E.G.

Visto il Regolamento di Contabilità

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 28 D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, comma 1.

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato con D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25;
- il D.L. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.G.P. 26.01.1987 n. 1-41/legisl. "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti";

Acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica ai fini amministrativi e di regolarità contabile espressi favorevolmente ai sensi dell'art. 81 punto 1) del T.U.LL.RR.O.C. 01.02.2005 n. 3/L rispettivamente dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario;

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. Di approvare, per quanto espresso in premessa e nel rispetto della normativa provinciale e delle relative modalità di calcolo, le tariffe del servizio pubblico di acquedotto per l'anno 2018, che, determinate secondo i prospetti allegati, consentono una integrale copertura dei costi.
2. Di fissare la decorrenza delle medesime dal 1° gennaio 2018.

3. Di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad I.V.A. nella misura vigente.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Autonomie Locali della Provincia autonoma di Trento entro il termine e con le modalità di cui alla deliberazione n. 1059 del 17 maggio 2002 e, in ogni caso, entro il mese di aprile di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L;
  - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2, lett. B), della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

In relazione al disposto di cui all'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto.

Il Funzionario responsabile  
Rag. Paride Andreotti

In relazione al disposto di cui all'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria.

Il Funzionario responsabile  
Rag. Bertolini Denis

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Lazzaroni Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Rino Bevilacqua

-----

-----

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
(art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 3/L)

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **19.01.2018** al giorno **29.01.2018**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Rino Bevilacqua

-----

Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell'art. 79, 4° comma del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.G.R. 01 febbraio 2005, 3/L, che **la presente deliberazione è immediatamente** ad ogni effetto di legge.

.  
.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Rino Bevilacqua

-----

Copia conforma all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro li \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale/Il responsabile incaricato

-----